



### Informativa per ciechi

Al fine di ottenere le provvidenze economiche previste dalla Legge 382/ 70 e succ. integrazioni il soggetto affetto da cecità deve documentare la minorazione visiva con un certificato di un medico specialista oculista attestante la cecità assoluta - cieco totale (totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, o percezione ombra luce o moto della mano, o residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%), o la cecità con residuo visivo – cecità parziale (residuo visivo NON superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, o residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%) , ai sensi della L. 382/70 e L. 138/01.

Il residuo perimetrico binoculare deve essere espresso in termini percentuali (metodo di Zingirian e Gandolfo o griglia di Estermann).

La cecità non deve essere dipendente da causa di guerra, di lavoro, di servizio.

L'accertamento della cecità è effettuato dalla competente Commissione Medica Integrata dell'ASST, previo inoltra telematico della domanda all'INPS, barrando su essa la voce cieco civile .

Minorazioni dell'apparato visivo di grado inferiore a quello previsto per lo status di cieco civile (es. ipovedenti gravi: residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con correzione, o residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%), devono essere valutati in sede di invalidità civile su domanda specifica.

Si consiglia di presentare contestualmente anche la richiesta di accertamento per il riconoscimento dello stato di handicap (L. 104/92), barrando sulla stessa domanda anche la voce per portatore di handicap, in quanto la condizione di cieco assoluto o cieco con residuo può dare diritto al riconoscimento dello stato di handicap e conseguenti benefici di Legge.